

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

27 febbraio 2004

FINALE
A5-0123/2004

*

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
(COM(2003) 698 – C5-0597/2003 – 2003/0278(CNS))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore Joseph Daul

Corelatori: Sergio Berlato, Vincenzo Lavarra, Xaver Mayer, María Rodríguez Ramos

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo
nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del
trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PAGINA REGOLAMENTARE	4
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE	41
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI.....	50

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 1° dicembre 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo 37 del trattato CE sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2003) 698 – 2003/0278(CNS)).

Nella seduta del 3 dicembre 2003 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i bilanci (C5-0597/2003).

Nella riunione del 25 novembre 2003 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale aveva nominato relatore Joseph Daul e corelatori Sergio Berlato (tabacco) Vincenzo Lavarra (olio d'oliva), Xaver Mayer (luppolo) nonché María Rodríguez Ramos (cotone).

Nelle riunioni del 7 ottobre, 24-25 novembre e 16 dicembre 2003, 26 e 27 gennaio, 9 e 19 febbraio 2004, ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con 26 voti favorevoli, 2 contrari e 1 astensione.

Erano presenti al momento della votazione Joseph Daul (presidente e relatore), Albert Jan Maat, María Rodríguez Ramos (vicepresidenti), Gordon J. Adam, María del Pilar Ayuso González (in sostituzione di Hedwig Keppelhoff-Wiechert), Alexandros Baltas (in sostituzione di António Campos), Sergio Berlato, Roberto Felice Bigliardo (in sostituzione di Liam Hyland, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Niels Busk, Alejandro Cercas (in sostituzione di Jean-Claude Fruteau), Michl Ebner, Ilda Figueiredo (in sostituzione di Christel Fiebiger), Francesco Fiori, Georges Garot, Lutz Goepel, Willi Görlach, João Gouveia, María Esther Herranz García (in sostituzione di Christos Folias), María Izquierdo Rojo, Elisabeth Jeggle, Salvador Jové Peres, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Xaver Mayer, Karl Erik Olsson, Neil Parish, Mikko Pesälä, Giovanni Procacci, Encarnación Redondo Jiménez, Giacomo Santini (in sostituzione di Robert William Sturdy), Agnes Schierhuber et Eurig Wyn (in sostituzione di Danielle Auroi).

Il parere della commissione per i bilanci è allegato.

La relazione è stata depositata il 27 febbraio 2004.

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
(COM(2003) 698 – C5-0597/2003 – 2003/0278(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 698)¹,
 - visto l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C5-0597/2003),
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A5-0123/2004),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. ritiene che la scheda finanziaria della proposta della Commissione richieda un adeguamento dei massimali delle sottorubriche 1a e 1b delle attuali prospettive finanziarie; chiede alla Commissione di trasmettere al Parlamento e al Consiglio una proposta contenente gli adeguamenti delle prospettive finanziarie richiesti;
 3. chiede di essere nuovamente consultato non appena l'autorità di bilancio avrà stabilito ufficialmente il quadro delle future prospettive finanziarie;
 4. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 5. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1
CONSIDERANDO -1 (nuovo)

(-1) Si rammenta che una delle finalità della Politica Agricola Comune è di accrescere la produttività agricola sviluppando il progresso tecnico, garantendo lo sviluppo razionale della produzione agricola e un impiego ottimale dei fattori produttivi, in particolare della manodopera, assicurando in tal modo un tenore di vita equo della popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di tutti coloro che lavorano in agricoltura,

Emendamento 2
CONSIDERANDO -1 BIS (nuovo)

(-1bis) L'accordo raggiunto a Lussemburgo nel giugno 2003 sulla riforma della PAC stabilisce che l'applicazione del pagamento unico per azienda deve essere tale da non determinare l'abbandono della produzione e che nelle proposte sulla riforma delle organizzazioni comuni dei mercati di olio d'oliva, tabacco e cotone la Commissione è impegnata a fornire una prospettiva politica a lungo termine per questi settori.

Emendamento 3
CONSIDERANDO 1

(1) Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l'introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica più globale di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il

(1) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto *il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori nonché un regime di pagamento unico* per tutta una serie di prodotti agricoli.

regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto *tali elementi* per tutta una serie di prodotti agricoli.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 2

(2) Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all'olio di oliva e al tabacco greggio sia in *ampia misura* disaccoppiato e *integrato nel regime di pagamento unico*. Occorre invece integrare pienamente il luppolo in tale regime.

(2) Per conseguire gli obiettivi che costituiscono il fulcro della riforma della politica agricola comune, è opportuno che il sostegno al cotone, all'olio di oliva e al tabacco greggio sia disaccoppiato *attraverso formule specifiche atte a garantire il mantenimento del reddito di tutte le forze di lavoro impiegate in agricoltura a salvaguardia anche dell'integrità del tessuto rurale*. Occorre invece integrare pienamente il luppolo in tale regime.

Emendamento 5
CONSIDERANDO 2 BIS (nuovo)

(2 bis) La coltivazione del cotone si situa soprattutto in regioni il cui PIL è tra i più bassi dell'Unione europea e la cui economia è strettamente vincolata all'attività agricola. In tali zone, la coltivazione del cotone e l'industria di sgranatura che la sostiene costituiscono fonti di reddito e di occupazione di prim'ordine, rappresentando in alcuni casi oltre l'80% dell'attività del territorio in cui si svolgono. Inoltre, in alcune zone, la composizione del suolo rende impossibili coltivazioni alternative a breve termine.

Emendamento 6
CONSIDERANDO 2 TER (nuovo)

(2 ter) Il vigente regime di sostegno al cotone è caratterizzato dalla sua specificità. Esso si fonda sui trattati di adesione di Grecia, Spagna e Portogallo e si propone di sostenere la produzione di

cotone nelle regioni della Comunità oggi dipendenti da tale coltivazione, permettere un equo reddito per i produttori interessati e stabilizzare il mercato.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 2 QUATER (nuovo)

(2 quater) In caso di applicazione facoltativa o transitoria e per tutelare le legittime aspettative degli agricoltori, è necessario stabilire un termine massimo per l'adozione, da parte degli Stati membri, della decisione di applicare il regime di pagamento unico. D'altra parte, per garantire la continuazione dei regimi vigenti, dovrebbero essere stabilite determinate condizioni per poter beneficiare del sostegno, lasciando alla Commissione la facoltà di stabilire le norme di sviluppo.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 2 QUINQUIES (nuovo)

(2 quinquies) Per poter rispondere a situazioni specifiche con la necessaria flessibilità, è opportuno che gli Stati membri possano stabilire un equilibrio tra i diritti al sostegno individuali e le medie regionali o nazionali, così come tra i pagamenti attuali e il pagamento unico. D'altra parte, per tener conto delle specifiche condizioni agricole di uno Stato membro, è necessario prevedere la possibilità che esso chieda un periodo transitorio per l'applicazione del regime di pagamento unico, fermo restando il rispetto dei massimali di bilancio previsti per tale regime. È necessario che la Commissione possa adottare le misure necessarie per fare fronte a casi di grave distorsione della concorrenza durante il periodo transitorio e per garantire il rispetto degli obblighi comunitari internazionali.

Emendamento 9
CONSIDERANDO 3

(3) Nel corso del periodo di riferimento 2000-2002 non esistevano aiuti diretti per i produttori di cotone. Tuttavia, nel quadro delle disposizioni in vigore in tale periodo, i produttori percepivano un sostegno indirettamente, attraverso un aiuto concesso alle imprese di sgranatura. **Tale sostegno può essere valutato detraendo dai pagamenti erogati alle imprese di sgranatura la parte non obbligatoriamente trasferita ai produttori.**

(3) Nel corso del periodo di riferimento 2000-2002 non esistevano aiuti diretti per i produttori di cotone. Tuttavia, nel quadro delle disposizioni in vigore in tale periodo, i produttori percepivano un sostegno indirettamente, attraverso un aiuto concesso alle imprese di sgranatura.

Emendamento 10
CONSIDERANDO 4

(4) La piena integrazione del regime di sostegno attualmente in vigore nel settore del cotone nel regime di pagamento unico rischierebbe seriamente di provocare effetti devastanti sulla produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che **il** sostegno resti in parte **legato** alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell'aiuto. Il relativo importo dovrà essere determinato in modo da garantire condizioni economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano di garantire il proseguimento dell'attività nel settore del cotone e di evitare che la coltura del cotone sia soppiantata da altre colture. **In tale ottica** appare giustificato fissare l'aiuto totale disponibile per ettaro **per** ciascuno Stato membro **al 40%** della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

(4) La piena integrazione del regime di sostegno attualmente in vigore nel settore del cotone nel regime di pagamento unico rischierebbe seriamente di provocare effetti devastanti sulla produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che **una parte sostanziale del** sostegno resti **legata** alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell'aiuto. Il relativo importo dovrà essere determinato in modo da garantire condizioni economiche che, nelle regioni che si prestano a tale coltura, permettano di garantire il proseguimento dell'attività nel settore del cotone e di evitare che la coltura del cotone sia soppiantata da altre colture. **Per poter rispondere a situazioni specifiche con la flessibilità necessaria al raggiungimento di tale obiettivo**, appare giustificato fissare l'aiuto totale disponibile per ettaro **in modo che** ciascuno Stato membro **possa fissare sino all'80 %** della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

Emendamento 11
CONSIDERANDO 5

(5) È opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente **60%** della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

(5) È opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente **20 %** della quota nazionale dell'aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.

Emendamento 12
CONSIDERANDO 6

(6) Per motivi ambientali è opportuno stabilire una superficie di base per ogni Stato membro **per limitare le superfici investite a cotone. È necessario che le riduzioni per Stato membro rispecchino il superamento dei quantitativi nazionali garantiti medi verificatosi dopo la loro introduzione.** Inoltre è opportuno limitare le superfici ammissibili a quelle autorizzate dagli Stati membri.

(6) Per motivi ambientali **e di equilibrio del mercato** è opportuno stabilire una superficie di base per ogni Stato membro **che dia la priorità alle coltivazioni tradizionali, garantendo il proseguimento della coltivazione di cotone nelle zone in cui essa è importante per l'economia agricola, e che permetta un'adeguata gestione delle acque irrigue, nonché rotazioni e tecniche di coltivazione favorevoli all'ambiente e, in particolare, il mantenimento delle condizioni del suolo delle terre di coltivazione. Tenendo conto di questi obiettivi,** è opportuno limitare le superfici ammissibili a quelle autorizzate dagli Stati membri.

Emendamento 13
CONSIDERANDO 7

(7) Per permettere ai produttori e alle imprese di sgranatura di migliorare la qualità del cotone, è opportuno incoraggiare la costituzione di organizzazioni **interprofessionali** che dovranno essere riconosciute dagli Stati membri. Tali organizzazioni dovranno essere finanziate dai membri. È necessario che la Comunità contribuisca indirettamente alle attività di tali organizzazioni attraverso una maggiorazione dell'aiuto agli agricoltori membri delle stesse.

Per permettere ai produttori e alle imprese di sgranatura di migliorare la qualità del cotone, è opportuno incoraggiare la costituzione di organizzazioni **di produttori** che dovranno essere riconosciute dagli Stati membri. Tali organizzazioni dovranno essere finanziate dai membri. È necessario che la Comunità contribuisca indirettamente alle attività di tali organizzazioni attraverso una maggiorazione dell'aiuto agli agricoltori membri delle stesse.

Emendamento 14
CONSIDERANDO 8

(8) Per favorire un approvvigionamento di qualità per l'industria, è opportuno **autorizzare** le organizzazioni **riconosciute ad adottare una tabella di differenziazione dell'aiuto** al quale hanno diritto i **produttori** loro membri. Tale tabella, che dovrà essere approvata dagli Stati membri, dovrà basarsi su criteri da stabilire.

(8) Per favorire un approvvigionamento di qualità per l'industria, è opportuno **introdurre un aiuto supplementare attraverso** le organizzazioni **di produttori**, al quale hanno diritto i loro membri, **applicando una tabella di differenziazione da esse definita**. Tale tabella, che dovrà essere approvata dagli Stati membri, dovrà basarsi su criteri da stabilire.

Emendamento 15
CONSIDERANDO 9

(9) Alla luce dei recenti sviluppi sulla scena internazionale, risultanti in particolare dei negoziati nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio, è opportuno escludere la possibilità di rinviare l'integrazione del cotone nel regime di pagamento unico.

Soppresso

Emendamento 16
CONSIDERANDO 10

(10) Un'eventuale completa integrazione del regime di sostegno legato alla produzione attualmente in vigore nel settore dell'olio di oliva nel regime di pagamento unico potrebbe creare problemi per talune regioni della Comunità tradizionalmente dedite all'olivicoltura. In queste regioni si corre il grave rischio di mettere a repentaglio la cura degli oliveti, che porterebbe al degrado dei terreni e dei paesaggi e avrebbe un impatto negativo a livello sociale. È quindi opportuno che una parte del sostegno sia subordinata alla manutenzione degli oliveti che presentano un valore **sociale o** ambientale.

(10) Un'eventuale completa integrazione del regime di sostegno legato alla produzione attualmente in vigore nel settore dell'olio di oliva nel regime di pagamento unico potrebbe creare problemi per talune regioni della Comunità tradizionalmente dedite all'olivicoltura. In queste regioni si corre il grave rischio di mettere a repentaglio la cura degli oliveti, che porterebbe al degrado dei terreni e dei paesaggi e avrebbe un impatto negativo a livello sociale. È quindi opportuno che una parte del sostegno sia subordinata alla manutenzione degli oliveti che presentano un valore ambientale, **socioeconomico o paesaggistico e/o all'avvio di azioni orientate alla qualità e alla stabilizzazione del mercato con effetti benefici sullo stesso oliveto e sulle attese dei consumatori. Si tratterà ugualmente di**

assicurare la permanenza degli oliveti nelle zone marginali o a basso rendimento, contribuendo in modo significativo al costo di mantenimento degli olivi nelle stesse e mantenendo la popolazione nel territorio in zone a bassa densità.

Emendamento 17
CONSIDERANDO 11

Di conseguenza, è opportuno che il **60%** dell'importo medio dei pagamenti erogati a titolo di aiuto alla produzione nel settore dell'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento che va dal **2000 al 2002** sia convertito in diritti nell'ambito del regime di pagamento unico. Tuttavia, per ragioni di equità, occorre integrare pienamente nel regime di pagamento unico le aziende che dispongono di una superficie inferiore a **0,3** ettari SIG olivi, in base al sistema di informazione geografica degli oliveti.

Di conseguenza, è opportuno che, *a partire da una percentuale minima comune del 60%, gli Stati membri convertano in diritti nell'ambito del regime di pagamento unico la percentuale* dell'importo medio dei pagamenti erogati a titolo di aiuto alla produzione nel settore dell'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento che va dal 2000 al 2002. *L'aumento della percentuale oltre il 60% è subordinato alla verifica, da parte degli Stati membri, che una siffatta misura non comporti un maggiore rischio di abbandono o di estirpazione degli alberi. Nel caso di oliveti piantati prima del 1° maggio '98 e di oliveti piantati successivamente nell'ambito di un programma autorizzato dalla Commissione, che non sono entrati in produzione nel periodo di riferimento, l'ammontare dell'aiuto unico disaccoppiato si determina prendendo a riferimento le rese medie produttive delle zone omogenee entro le quali si trovano gli uliveti di cui sopra.* Tuttavia, per ragioni di equità, occorre integrare pienamente nel regime di pagamento unico le aziende che dispongono di una superficie inferiore a **0,5** ettari SIG olivi, in base al sistema di informazione geografica degli oliveti.

Emendamento 18
CONSIDERANDO 12 BIS (nuovo)

(12 ter) Considerando l'estrema specificità delle pratiche agronomiche

connesse alle coltivazioni arboree, si propone di integrare la tabella delle pratiche agronomiche da rispettare affinché gli agricoltori che hanno diritto ad aiuti per la coltivazione di alberi mantengano l'aiuto fisso disaccoppiato.

Emendamento 19
CONSIDERANDO 12 TER (nuovo)

(12 ter) Analogamente al divieto previsto per chi coltiva seminativi di passare a coltivazioni arboree o ortofrutta, è fatto divieto agli agricoltori che ricevono un aiuto disaccoppiato derivante da coltivazioni arboree di spostarsi verso seminativi.

Emendamento 20
CONSIDERANDO 13

(13) Il 40% rimanente degli aiuti alla produzione versati nel settore dell'olio di oliva nel corso del periodo di riferimento resta a disposizione degli Stati membri e assume la forma di dotazioni nazionali, intese a permettere l'erogazione di un aiuto agli agricoltori per il mantenimento degli olivi di particolare valore sociale o ambientale, con particolare riferimento alle tradizioni culturali locali, soprattutto nelle zone marginali. Di tale aiuto potranno beneficiare anche le aziende olivicole che dispongono di una superficie inferiore a **0,3** ettari SIG olivi. Per semplificazione, nell'ambito di tale regime non saranno concessi aiuti di importo inferiore a 50 euro.

(13) Il 40% rimanente degli aiuti alla produzione versati nel settore dell'olio di oliva nel corso del periodo di riferimento resta a disposizione degli Stati membri e assume la forma di dotazioni nazionali, intese a permettere l'erogazione di un aiuto agli agricoltori per il mantenimento degli olivi di particolare valore sociale o ambientale, con particolare riferimento alle tradizioni culturali locali, soprattutto nelle zone marginali. Di tale aiuto potranno beneficiare anche le aziende olivicole che dispongono di una superficie inferiore a **0,5** ettari SIG olivi. Per semplificazione, nell'ambito di tale regime non saranno concessi aiuti di importo inferiore a 50 euro.

Emendamento 21
CONSIDERANDO 13 BIS (nuovo)

(13 bis) E' opportuno che gli Stati membri abbiano la facoltà di creare nell'ambito della dotazione nazionale una "Riserva Nazionale" per le imprese gestite da

giovani agricoltori e per l'impiego dei diritti non utilizzati e per il recupero degli espianti, sempre nell'ambito del patrimonio olivicolo registrato dal GIS

Emendamento 22
CONSIDERANDO 14

(14) È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trattenere una certa percentuale dell'aiuto versato per gli oliveti da destinare al finanziamento di azioni connesse alla qualità del prodotto, al monitoraggio e all'informazione, realizzate nell'ambito di programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di **operatori** olivicoli riconosciute.

(14) È opportuno che gli Stati membri abbiano la possibilità di trattenere una certa percentuale dell'aiuto versato per gli oliveti da destinare al finanziamento di azioni connesse alla qualità del prodotto, al monitoraggio e all'informazione, realizzate nell'ambito di programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di **produttori** olivicoli riconosciute **e dall'interprofessione.**

Emendamento 23
CONSIDERANDO 15 BIS (nuovo)

(15 bis) Il regolamento (CE) n. 1638/98¹ ha introdotto un regime transitorio in attesa di disporre di dati affidabili relativi ai volumi di produzione nell'Unione europea prima di procedere ad una riforma definitiva del settore. Il presente regolamento deve vegliare a non perpetuare le discriminazioni che hanno potuto verificarsi a seguito dell'introduzione, nel 1998, di quote di produzione basate su stime provvisorie.

¹ ***GU L 210 del 28.07.98, pag. 32.***

Emendamento 24
CONSIDERANDO 16

(16) L'attuale regime di sostegno per l'olio di oliva giunge a scadenza alla fine della campagna di commercializzazione 2003/04. Data la necessità di garantire la continuità del versamento degli aiuti al reddito degli olivicoltori, è opportuno escludere la possibilità di rinviare l'integrazione di questo settore nel regime

soppresso

di pagamento unico.

Emendamento 25
CONSIDERANDO 16 BIS (nuovo)

(16 bis) L'assenza di rapporto tra la produzione europea di tabacco e la politica anti fumo dell'Unione Europea è stata riconosciuta dalla Commissione stessa com'è stata riconosciuta la grande capacità del tabacco greggio di generare occupazione con aiuti inferiori per addetto a qualunque altro prodotto agricolo.

Emendamento 26
CONSIDERANDO 17

(17) Per evitare effetti devastanti sulla produzione e sulle economie locali *e* permettere *l'adattamento del* prezzo di mercato alle nuove condizioni, occorre procedere *ad un graduale* disaccoppiamento del regime attuale di sostegno ai produttori di tabacco greggio *e ad un'integrazione progressiva nel regime di pagamento unico. Pertanto è opportuno procedere alla fissazione del diritto al pagamento per ettaro nel quadro del nuovo regime in tre tappe: la prima tappa inizierà con l'anno civile 2005 e l'ultima terminerà entro l'inizio dell'anno civile 2007.*

(17) Per evitare effetti devastanti sulla produzione e sulle economie locali, permettere l'adattamento del prezzo di mercato *e preservare l'occupazione*, occorre procedere ad un *parziale* disaccoppiamento del regime attuale di sostegno ai produttori di tabacco greggio. *È opportuno trasferire al regime di pagamento unico almeno il 30 % del pagamento, per poter rispondere a situazioni specifiche con la necessaria flessibilità.*

Emendamento 27
CONSIDERANDO 17 BIS (nuovo)

(17 bis) In previsione dei possibili disagi socio-economici conseguenti all'entrata in vigore della nuova regolamentazione, in determinate zone di produzione fortemente dipendenti dalla cultura del tabacco, si ritiene utile prevedere il finanziamento di misure specifiche con una parte degli importi generati dalla modulazione.

Emendamento 28
CONSIDERANDO 17 TER (nuovo)

(17 ter) Deve essere tenuto debito conto del fatto che la coltura del tabacco in alcune regioni sfavorite rappresenta l'unica attività in grado di garantire occupazione alla popolazione rurale, e in particolare a un grande numero di donne, assicurando un'entrata minima all'unità familiare, e che essa è di grande importanza economica e sociale.

Emendamento 29
CONSIDERANDO 17 QUATER (nuovo)

(17 quater) Risulta estremamente difficile garantire alternative economiche in grado di generare un'analoga occupazione a quella della produzione di tabacco.

Emendamento 30
CONSIDERANDO 17 QUINQUIES (nuovo)

(17 quinquies) Le produzioni del tabacco sono fonte irrinunciabile di occupazione e reddito per delle zone che spesso sono tra le più difficili ed in ritardo di sviluppo d'Europa. L'importanza dei livelli occupazionali sono garantiti non solo dall'attività agricola derivante dalla coltivazione del tabacco ma anche dall'industria di prima trasformazione e dell'indotto specifico che, in taluni sistemi locali rappresentano l'unica attività industriale esistente. Ed altresì i rilevanti investimenti effettuati nell'intero comparto che hanno portato il tabacco europeo ad essere apprezzato sul mercato mondiale.

Emendamento 31
CONSIDERANDO 18

(18) L'aiuto al reddito dei produttori di tabacco attualmente è versato sotto forma *soppresso*

di un premio in base alle quantità di tabacco prodotte. Per stabilire il diritto al pagamento, il calcolo dell'importo di riferimento è suddiviso in tre scaglioni quantitativi di tabacco che ha dato luogo al pagamento nel corso del periodo di riferimento 2000–2002. Per le prime 3,5 tonnellate è opportuno prevedere il trasferimento integrale del pagamento nel regime di pagamento unico. Da 3,5 tonnellate a 10 tonnellate, è opportuno trasferire nel regime di pagamento unico il 75% del pagamento. Oltre le 10 tonnellate, è opportuno trasferire 1/6 del pagamento nel 2005, 1/3 nel 2006 e il 45% partire dal 2007.

Emendamento 32
CONSIDERANDO 19

(19) Questo metodo consentirà ai piccoli produttori di ricevere fin dall'inizio una cospicua parte dei loro redditi sotto forma di pagamento unico. Per le aziende tabacchicole di dimensioni più ampie, è opportuno prevedere un periodo transitorio nel corso del quale l'aiuto resterà in parte accoppiato.

(19) In considerazione della diversità tra Stati membri produttori e tra le stesse regioni produttrici, è necessario che la parte dell'aiuto non ricompresa nel pagamento unico sia utilizzata dagli Stati membri per misure destinate al mantenimento della produzione nelle zone dove è indispensabile per delle obbiettive motivazioni di carattere economico e sociale. Inoltre gli Stati membri potranno utilizzare un ammontare, non superiore al 10% della parte dell'aiuto non ricompresa al pagamento unico, per misure volte al miglioramento della qualità della coltura, per il tramite delle Associazioni di produttori riconosciute, così come per politiche di ristrutturazione e di riconversione del settore.

Emendamento 33
CONSIDERANDO 20

(20) Il rinvio dell'integrazione del regime di sostegno del tabacco nel regime di pagamento unico è incompatibile con l'idea e con i principi ispiratori del nuovo regime, che sarà attuato in fasi

Soppresso

progressive; è quindi opportuno escludere la possibilità di un tale rinvio.

Emendamento 34
CONSIDERANDO 22

(22) Per quanto riguarda il premio che continuerà ad essere versato per la produzione di tabacco nel corso delle campagne 2005 e 2006, è opportuno trasferire al Fondo comunitario per il tabacco un importo pari al 4% nel primo anno e al 5% nel secondo anno, da destinare al finanziamento di azioni di informazione destinate a sensibilizzare il pubblico sugli effetti nocivi del consumo di tabacco.

Sopprimere

Emendamento 35
CONSIDERANDO 23

(23) La piena integrazione del luppolo nel regime di pagamento unico permette ai produttori di luppolo di percepire un reddito stabile. Gli agricoltori potranno decidere liberamente se continuare o abbandonare la coltura del luppolo, per motivi connessi alle condizioni del mercato o per motivi strutturali, senza rischiare di perdere ogni reddito.

(23) La piena integrazione del luppolo nel regime di pagamento unico permette ai produttori di luppolo di percepire un reddito stabile. Gli agricoltori potranno decidere liberamente se continuare o abbandonare la coltura del luppolo, per motivi connessi alle condizioni del mercato o per motivi strutturali, senza rischiare di perdere ogni reddito. ***La validità economica della coltura del luppolo dipende tuttavia in molti casi dal mantenimento delle prestazioni delle associazioni riconosciute di produttori. Pertanto, il finanziamento di tali associazioni dovrebbe essere possibile nell'ambito dell'attuazione del presente regolamento.***

Emendamento 36
CONSIDERANDO 24

(24) Per tener conto di situazioni particolari del mercato o di implicazioni regionali, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di conservare una certa

(24) Per tener conto di situazioni particolari del mercato o di implicazioni regionali, è opportuno dare agli Stati membri la facoltà di conservare una certa

percentuale dell'aiuto disaccoppiato per sostenere la produzione di luppolo attraverso la concessione di un aiuto per superficie.

percentuale dell'aiuto disaccoppiato. *In tal caso gli Stati membri possono assegnare, parzialmente o integralmente, detta trattenuta alle comunità riconosciute di produttori al fine di assicurare l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo¹ oppure assegnare la stessa ai titolari d'azienda per sostenere la produzione di luppolo attraverso la concessione di un aiuto per superficie.*

¹ *GU L 175 del 04.08.71, pag. 1.*

Emendamento 37
CONSIDERANDO 25

Il disaccoppiamento dell'aiuto per il cotone e il tabacco greggio potrà richiedere azioni intese alla ristrutturazione. È opportuno concedere un sostegno supplementare della Comunità alle regioni di produzione interessate attraverso il trasferimento di stanziamenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. Tale sostegno supplementare sarà utilizzato secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

(25) Per quanto concerne il tabacco, è opportuno che gli aiuti associati, non richiesti dai produttori, siano destinati definitivamente alla dotazione finanziaria nazionale degli Stati membri. Questi ultimi dovranno destinare tali importi a programmi pluriennali specifici di ristrutturazione e riconversione a favore delle regioni di produzione interessate al fine di mantenere i livelli d'occupazione. Ciascuno Stato membro può tuttavia decidere il trasferimento di importi equivalenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. In tal caso, tale sostegno supplementare sarà utilizzato, in queste stesse regioni, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Emendamento 38
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

1 bis) All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis. Una deroga al secondo comma del paragrafo 3 è ugualmente prevista per il tabacco. Questa viene applicata allorché in una determinata zona di produzione, così come riconosciuta all'allegato 2 del Regolamento CE n° 2848/98, la produzione del tabacco rappresenta almeno il 20% della Produzione Lorda Vendibile delle colture industriali per il periodo 2000-2002. In questo caso, gli importi resi disponibili grazie alla modulazione in tale Stato membro sono riassegnati, almeno per il 90% a detto Stato membro sino al 2013 compreso.

In tal caso, fatta salva la possibilità di cui all'art. 69, almeno il 10% dell'importo assegnato allo Stato membro interessato è reso disponibile per misure specificamente volte alla salvaguardia dell'occupazione ed alle conseguenti azioni di ristrutturazione della filiera tabacchicola, nelle regioni di produzione del tabacco."

Emendamento 39

ARTICOLO 1, PUNTO 2

Articolo 19, paragrafo 1 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000 e, per gli aiuti concessi in virtù del Titolo IV, Capitolo 15, a partire dal 1° maggio 1998.

Questa banca dati consente, in particolare, la consultazione diretta e immediata, tramite l'autorità competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a partire dall'anno 2000 e, per gli aiuti concessi in virtù del Titolo IV, Capitolo 15, a partire dal 1° maggio 1998, **nel quale già è previsto un meccanismo per differenziare gli alberi ammissibili e non ammissibili.**

Emendamento 40

ARTICOLO 1, PUNTO 4 BIS (nuovo)

Articolo 25, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

4 bis) All'articolo 25, il paragrafo 1 è

sostituito dal testo seguente:

"A tal fine gli Stati membri effettuano i controlli in loco intesi a verificare l'adempimento da parte degli olivicoltori degli obblighi di cui al capitolo 1 e si avvalgono, per il settore olivicolo, delle organizzazioni di produttori riconosciute."

Emendamento 41

ARTICOLO 1, PUNTO 9

Articolo 51, lettera c) bis (nuova) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

c bis) delle colture seminative, per gli agricoltori che hanno diritto all'aiuto disaccoppiato per le colture arboree.

Emendamento 42

ARTICOLO 1, PUNTO 11

Titolo III, capitolo 5, sezione 2, articolo 69 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Nel caso dei pagamenti per il luppolo, gli Stati membri possono trattenere fino al 25% della componente "massimali nazionali" di cui all'articolo 41, corrispondente ai pagamenti per superficie e all'aiuto per la messa a riposo temporanea per il luppolo, di cui all'allegato VI.

(1) Nel caso dei pagamenti per il luppolo, gli Stati membri possono trattenere fino al 25% della componente "massimali nazionali" di cui all'articolo 41, corrispondente ai pagamenti per superficie e all'aiuto per la messa a riposo temporanea ***e l'estirpazione*** per il luppolo, di cui all'allegato VI.

(2) In tal caso gli Stati membri possono assegnare la quota di cui al paragrafo 1 (la trattenuta):

a) parzialmente o integralmente alle comunità riconosciute di produttori al fine di assicurare l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo, oppure

b) nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

In tal caso e nei limiti del massimale fissato a norma dell'articolo 64, paragrafo 2, ***lo Stato membro in questione effettua***, su base annua, un pagamento supplementare agli agricoltori.

Il pagamento supplementare è concesso per

Il pagamento supplementare è concesso per

ettaro agli agricoltori che producono luppolo, fino a un livello massimo del 25% dei pagamenti per ettaro di cui all'allegato VI, da erogare alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 17.

ettaro agli agricoltori che producono luppolo, fino a un livello massimo del 25% dei pagamenti per ettaro di cui all'allegato VI, da erogare alle condizioni previste al titolo IV, capitolo 17.

Emendamento 43

ARTICOLO 1, PUNTO 12, LETTERA a) Articolo 71, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)
(regolamento (CE) n. 1782/2003)

a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Il periodo transitorio di cui al primo comma non si applica per il cotone, l'olio di oliva e le olive da tavola e il tabacco."

Soppresso

Emendamento 44

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 ter, paragrafo 1 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate *e coltivata almeno fino all'apertura delle capsule in condizioni di crescita normali.*

Tuttavia, se il cotone non ha raggiunto la fase dell'apertura delle capsule a causa di condizioni climatiche eccezionali riconosciute come tali dallo Stato membro, le superfici investite a cotone rimangono ammissibili all'aiuto purché non siano state utilizzate fino al momento dell'apertura delle capsule a scopi diversi dalla produzione di cotone.

1. L'aiuto è concesso per ettaro di superficie ammissibile seminata a cotone. Per essere ammissibile al beneficio dell'aiuto la superficie è situata su terreni agricoli autorizzati dallo Stato membro per la coltivazione del cotone, seminata con varietà autorizzate; *inoltre, occorre dimostrare che la produzione di cotone greggio è stata consegnata ad un'impresa di sgranatura rispettando le condizioni qualitative e quantitative determinate dallo Stato membro.*

Emendamento 45
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 quater, paragrafi 1 e 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

1. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:

- Grecia: **594 euro**
- Spagna: **898 euro**
- Portogallo: **556 euro.**

2. È istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:

- Grecia: **340.000 ettari**
- Spagna: **85 000 ettari**
- Portogallo: **360 ettari.**

1. L'importo dell'aiuto per ettaro ammissibile è il seguente:

- Grecia: **1,303 euro**
- Spagna: **2,082 euro**
- Portogallo: **1,555 euro**

2. È istituita una superficie di base nazionale per i seguenti paesi:

- Grecia: **380 000 ettari**
- Spagna: **90 000 ettari**
- Portogallo: **360 ettari.**

Emendamento 46
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 quater, paragrafo 3 bis (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

3 bis. La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il mese di gennaio 2006, un'analisi di impatto, eventualmente corredata di una proposta di adattamento della percentuale destinata all'aiuto per ettaro, stabilita al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 47
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 quinquies, titolo (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Organizzazioni ***interprofessionali*** riconosciute

Organizzazioni ***di produttori*** riconosciute

Emendamento 48
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 quinquies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

1. Ai fini del presente capitolo, per "organizzazione ***interprofessionale*** riconosciuta" si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone ***e da almeno un'impresa di sgranatura*** allo scopo, in particolare, di garantire

1. Ai fini del presente capitolo, per "organizzazione ***di produttori*** riconosciuta" si intende ogni persona giuridica costituita da produttori di cotone allo scopo, in particolare, di garantire l'approvvigionamento ***di una o più imprese***

l'approvvigionamento *dell'impresa* di sgranatura in cotone non sgranato di qualità soddisfacente. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

2. L'organizzazione *interprofessionale* riconosciuta è finanziata dai suoi membri.

di sgranatura in cotone non sgranato di qualità soddisfacente. Gli Stati membri sul cui territorio sono stabilite le imprese di sgranatura procedono al riconoscimento delle organizzazioni che rispettano criteri da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

2. L'organizzazione *di produttori* riconosciuta è finanziata dai suoi membri.

Emendamento 49

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 sexies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Differenziazione dell'aiuto da parte delle organizzazioni *interprofessionali* riconosciute

Differenziazione dell'aiuto da parte delle organizzazioni *di produttori* riconosciute

Emendamento 50

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 sexies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

1. L'organizzazione *interprofessionale* riconosciuta può decidere che *al massimo la metà* dell'aiuto a cui hanno diritto i produttori membri della stessa, in base alle superfici ammissibili al beneficio dell'aiuto in virtù dell'articolo 143 ter, paragrafo 1, sia differenziata secondo una tabella da essa fissata.

1. L'organizzazione *di produttori* riconosciuta può decidere *in merito alla totalità dell'aiuto accoppiato* cui hanno diritto *solo* i produttori membri della stessa, in base alle superfici ammissibili al beneficio dell'aiuto in virtù dell'articolo 143 ter, paragrafo 1, differenziata secondo una tabella da essa fissata.

Emendamento 51

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 septies, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

2. Gli agricoltori membri di un'organizzazione *interprofessionale* riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 143 quater, maggiorato di 10 euro. Tuttavia, in caso di differenziazione, l'aiuto è erogato per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 143 quater, adattato in applicazione dell'articolo 143 sexies, paragrafo 1.

2. Gli agricoltori membri di un'organizzazione *di produttori* riconosciuta ricevono un aiuto per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 143 quater, maggiorato di 10 euro. Tuttavia, in caso di differenziazione, l'aiuto è erogato per ettaro ammissibile a norma dell'articolo 143 quater, adattato in applicazione dell'articolo 143 sexies, paragrafo 1.

L'importo adattato è maggiorato di 10 euro.

L'importo adattato è maggiorato di 10 euro.

Emendamento 52
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Capitolo 15, titolo (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Aiuto per gli oliveti

Aiuto per gli oliveti *e la qualità*

Emendamento 53
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 octies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Alle condizioni specificate nel presente capitolo, è concesso un aiuto agli agricoltori quale contributo per la manutenzione di oliveti di particolare valore *sociale* e ambientale.

Alle condizioni specificate nel presente capitolo, è concesso un aiuto agli agricoltori quale contributo per la manutenzione di oliveti di particolare valore *socioeconomico* e ambientale *e per azioni di miglioramento della qualità. Da un punto di vista operativo, questo aiuto è gestito dalle organizzazioni di produttori, dalle loro associazioni o da organizzazioni interprofessionali.*

Emendamento 54
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 nonies, lettere c) e d) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

c) il numero di alberi di olivo presenti nell'oliveto *non differisce di oltre il 10%* dal numero registrato alla data del 1° gennaio 2005 nel sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

d) l'oliveto presenta le caratteristiche proprie della categoria di oliveti per la quale è richiesto l'aiuto;

c) il numero di alberi di olivo presenti nell'oliveto non *sia inferiore all'80 % del numero di alberi* registrato alla data del 1° gennaio 2005 nel sistema di informazione geografica di cui all'articolo 20, paragrafo 2;

d) l'oliveto presenta le caratteristiche proprie della categoria di oliveti per la quale è richiesto l'aiuto *e/o sono in corso interventi di miglioramento della qualità;*

Emendamento 55
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 143 nonies bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Articolo 143 nonies bis
Buone pratiche agronomiche

Data la specificità della coltivazione arborea, gli Stati membri elaborano pratiche agronomiche adeguate da rispettare ai sensi dell'allegato IV del regolamento (CE) n°1782/2003;

Emendamento 56

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 decies, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Nel limite degli importi massimi stabiliti al paragrafo 3 e previa deduzione dell'importo trattenuto a norma del paragrafo 4, gli Stati membri fissano un aiuto per ettaro SIG olivi per cinque categorie al massimo di superfici olivicole. Essi definiscono tali categorie tenendo conto di un quadro comune di criteri ambientali e *sociali*, connessi in particolare ai paesaggi e alle tradizioni sociali, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. In questo contesto è riservata un'attenzione particolare al mantenimento degli oliveti nelle zone marginali.

2. Nel limite degli importi massimi stabiliti al paragrafo 3 e previa deduzione dell'importo trattenuto a norma del paragrafo 4, gli Stati membri fissano un aiuto per ettaro SIG olivi per cinque categorie al massimo di superfici olivicole. Essi definiscono tali categorie tenendo conto di un quadro comune *di azioni di miglioramento qualitativo (DOP, IGP, Biologico, raccolta a mano)* e di criteri ambientali e *socioeconomici*, connessi in particolare ai paesaggi e alle tradizioni sociali, da adottarsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. In questo contesto è riservata un'attenzione particolare al mantenimento degli oliveti nelle zone marginali, *nelle zone in cui l'olivicoltura ha un'importanza particolare dal punto di vista economico e in zone di montagna o in pendenza.*

Emendamento 57

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 decies, paragrafo 3, comma 1, tabella (regolamento (CE) n. 1782/2003)

milioni di EUR

Francia	<i>1,20</i>
Grecia	<i>208,14</i>
Italia	<i>272,05</i>
Spagna	<i>404,45</i>
Portogallo	<i>15,46</i>

milioni di EUR

Francia	<i>pm</i>
Grecia	<i>pm</i>
Italia	<i>pm</i>
Spagna	<i>pm</i>
Portogallo	<i>pm</i>

Emendamento 58
ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 decies, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Gli Stati membri ripartiscono il proprio importo massimo tra le varie categorie in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Per ciascuna categoria, l'aiuto per ettaro SIG olivi può essere pari al massimo alle spese di manutenzione, escluse le spese di raccolta.

Gli Stati membri ripartiscono il proprio importo massimo tra le varie categorie in base a criteri oggettivi e non discriminatori. Per ciascuna categoria, l'aiuto per ettaro SIG olivi può essere pari al massimo alle spese di manutenzione, escluse le spese di raccolta *(ma non quelle relative alla raccolta manuale)*. *Ove del caso, gli Stati membri ricorrono alla regionalizzazione di questi massimali nazionali. In tal caso essi prendono come base di calcolo gli aiuti percepiti in una stessa regione nel corso del periodo di riferimento. In accordo con gli Stati membri, l'amministrazione di tali aiuti viene affidata alle organizzazioni di produttori, alle loro associazioni o alle organizzazioni interprofessionali. Questi fondi rendono inoltre possibili interventi di stabilizzazione del mercato e di valorizzazione della produzione.*

Emendamento 59
ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 decies, paragrafo 3, comma 2 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

L'intero massimale nazionale dell'aiuto accoppiato all'oliveto deve essere ripartito fra gli olivicoltori che rispetteranno i criteri ambientale, socioeconomico, sviluppo qualitativo e azioni orientate alla stabilizzazione del mercato, anche se l'aiuto individuale dovesse risultare superiore all'aiuto precedentemente percepito quale 40% dell'integrazione nel periodo di riferimento.

Emendamento 60
ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 decies, paragrafo 4 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

4. Gli Stati membri possono trattenere fino al 10% degli importi di cui al

4. Grazie a questa misura, viene garantito il finanziamento comunitario dei

paragrafo 3 per garantire il finanziamento comunitario dei programmi di lavoro elaborati da organizzazioni di **operatori** riconosciute, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n..../... del Consiglio*[relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola].

programmi di lavoro elaborati da organizzazioni di **produttori, associazioni o organizzazioni interprofessionali** riconosciute, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n..../... del Consiglio*[relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola].

Emendamento 61

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 decies, paragrafo 4 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

4 bis. Nell'ambito del massimale nazionale, gli Stati membri possono creare una riserva destinata ad incentivare i giovani olivicoltori che iniziano l'attività e che non hanno diritto agli aiuti in quanto non erano in attività nel periodo di riferimento.

Emendamento 62

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Capitolo 16, titolo (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Premio per il tabacco

Aiuto al tabacco

Emendamento 63

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 undecies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Per le campagne 2005 e 2006, è concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco di cui al codice NC 2401 alle condizioni specificate nel presente capitolo.

Agli agricoltori viene concesso un aiuto sotto forma di dotazione finanziaria assegnata agli Stati membri per garantire il mantenimento e la ristrutturazione della produzione di tabacco in tutte le zone dove il mantenimento di questa attività è indispensabile ai fini della conservazione del tessuto rurale e per motivazioni di carattere economico, sociale e ambientale.

Emendamento 64

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 duodecies, comma 1 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Nei limiti degli importi massimi fissati

Nei limiti degli importi massimi fissati

all'articolo 143 terdecies, paragrafo 1, è concesso un aiuto a ciascun produttore *per la parte della sua produzione che supera le 10 tonnellate rispetto alla media dei quantitativi per i quali aveva beneficiato di un premio per il tabacco nel corso degli anni civili 2000, 2001 e 2002*. Il pagamento dell'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:

all'articolo 143 terdecies, paragrafo 1, è concesso un aiuto a ciascun produttore *nel rispetto della media delle quote assegnate negli anni civili 2000, 2001 e 2002 e sulla base di quanto previsto dall'allegato 1 del reg. ce 660/99*. Il pagamento dell'aiuto è subordinato alle seguenti condizioni:

Emendamento 65

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 duodecies, lettera c) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

c) stipula di un contratto di coltivazione fra un'industria di trasformazione riconosciuta ed una Associazione dei produttori riconosciuta secondo il Reg.to 2848/98, relativa consegna del prodotto ed esecuzione completa del contratto secondo i criteri previsti dal Reg.to 2848/98 della Commissione;

c bis) miglioramento della qualità della produzione di tabacco, in particolare dal punto di vista della sua incidenza sulla sanità pubblica, anche sulla base e sul rispetto di accordi interprofessionali e di adozione di disciplinari di produzione.

Emendamento 66

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 duodecies, commi 1 bis e 1 ter (nuovi) (Regolamento CE n. 1782/2003)

Qualora alcuni gruppi varietali siano esposti a condizioni di mercato particolarmente sfavorevoli, lo Stato membro è autorizzato ad applicare un "programma di riscatto di quote" per agevolare una ulteriore riconversione dei produttori che a titolo individuale e su base volontaria intendano abbandonare l'attività del settore. L'importo destinato a finanziare tale programma è pari all'aiuto previsto per ciascun produttore dall'art.143 duodecies. Esso viene ripartito per tante annualità definite a

partire dall'anno di adesione al programma di riscatto da parte del produttore, fino al 31 dicembre 2013 e comunque fino ad un massimo di 5 annualità.

Su questi importi gli Stati membri possono operare una ritenuta del 10% da destinare a misure di ristrutturazione e di riconversione volte a salvaguardare i livelli occupazionali nel settore agricolo delle regioni interessate.

Emendamento 67

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 terdecies, paragrafo 1 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

1. L'importo massimo dell'aiuto totale, *inclusi gli importi da trasferire al Fondo comunitario per il tabacco di cui all'articolo 143 quaterdecies*, è fissato come segue:

	2005	2006
	milioni di euro	
Belgio	0,171	0,085
Germania	11,620	5,810
Grecia	1,383	0,692
Spagna	38,141	19,070
Francia	8,594	4,297
Italia	109,350	54,675
Austria	0	0
Portogallo	8,458	4,229

1. L'importo massimo dell'aiuto totale è fissato come segue:

	milioni di euro
Belgio	2,77
Germania	24,88
Grecia	259,41
Spagna	80,29
Francia	56,25
Italia	232,28
Austria	0,71
Portogallo	11,77

Emendamento 68

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 terdecies, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1782/2003)

2. *L'aiuto concesso all'agricoltore è calcolato moltiplicando il numero di chilogrammi di tabacco ammissibile al beneficio dell'aiuto, definito all'articolo 143 duodecies per l'importo medio per chilogrammo dei premi erogati per il*

2. Su questi importi gli Stati membri possono operare una ritenuta massima del 10% da destinare a misure di miglioramento qualitativo e commerciale della produzione per il tramite delle Associazioni di produttori riconosciute,

tabacco negli anni civili 2000, 2001 e 2002 in applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92. L'importo calcolato è moltiplicato per il coefficiente di 2/3 per la campagna di raccolta 2005 e di 1/3 per la campagna di raccolta 2006 ed è quindi diminuito dell'importo corrispondente indicato nell'articolo 143 quaterdecies.

nonché a misure di ristrutturazione e di riconversione nelle regioni produttrici di tabacco.

I criteri da applicare per questa ritenuta saranno determinati conformemente alla procedura fissata dall'art. 144, paragrafo 2.

A partire dal 2006 dovrà essere applicato un programma generale pluriennale inteso alla ristrutturazione e alla riconversione del settore del tabacco nelle regioni di produzione che beneficiano di aiuti comunitari, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Questo programma sarà finanziato, nel quadro delle prospettive finanziarie 2006-2013, dal nuovo Fondo strutturale per lo sviluppo rurale proposto dalla Commissione. Il finanziamento di tale programma si aggiungerà al finanziamento dell'organizzazione comune del mercato del tabacco, che resta in vigore nelle regioni di produzione di tabacco dell'Unione europea.

Emendamento 69

ARTICOLO 1, PUNTO 13

Articolo 143 quaterdecies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Articolo 143 quaterdecies

soppresso

Trasferimento al Fondo comunitario per il tabacco

Un importo pari al 4% per l'anno civile 2005 e al 5% per l'anno civile 2006 dell'aiuto concesso conformemente al presente capitolo è destinato al finanziamento di azioni di informazione nell'ambito del Fondo comunitario per il tabacco previsto dall'articolo 13 del

regolamento (CEE) n. 2075/92.

Emendamento 70
ARTICOLO 1, PUNTO 14
Articolo 143 septdecies (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Articolo 143 septdecies

Soppresso

Trasferimento finanziario a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone

A partire dal 2006, un importo pari a 103 milioni di euro, ottenuto dalla spesa media sostenuta per il cotone negli anni 2000, 2001 2002, è assegnato, quale sostegno comunitario supplementare per anno civile, all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di cotone nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

Emendamento 71
ARTICOLO 1, PUNTO 14
Articolo 143 octodecies (regolamento (CE) n. 1782/2003)

A partire dal 2006, un importo fissato in base all'aiuto totale medio erogato per il tabacco sovvenzionato nel periodo di riferimento triennale, è assegnato, quale sostegno comunitario supplementare per anno civile, all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999. Tale importo è fissato come segue:

L'importo degli aiuti accoppiati a favore del tabacco non richiesti dai produttori è assegnato in via definitiva alla dotazione finanziaria nazionale degli Stati membri. Questi ultimi dovranno destinare tali importi a programmi pluriennali specifici di ristrutturazione e riconversione a favore delle regioni di produzione interessate al fine di mantenere i livelli d'occupazione. Ciascuno Stato membro può tuttavia decidere il trasferimento di importi equivalenti dalla rubrica 1 a) alla rubrica 1 b) delle prospettive finanziarie. In tal caso occorre che tale aiuto supplementare venga utilizzato, in queste stesse regioni, quale sostegno comunitario supplementare per anno civile, all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di tabacco nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati

dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

98 milioni di euro per l'anno civile 2005;

147 milioni di euro per l'anno civile 2006;

205 milioni di euro a partire dall'anno civile 2007."

Emendamento 72

ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 145, lettera r), trattino 2 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

- alle organizzazioni **interprofessionali** riconosciute, in particolare **al loro finanziamento e** al sistema di sanzioni e di controllo.

- alle organizzazioni **di produttori** riconosciute, in particolare al sistema di sanzioni e di controllo.

Emendamento 73

ARTICOLO 1, PUNTO 15

Articolo 145, lettera s) (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

s) agli adattamenti degli importi indicati nell'articolo 143 octodecies che potrebbero rivelarsi necessari per tener conto delle modifiche di bilancio connesse ai diritti fissati in applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2075/92.

soppresso

Emendamento 74

ARTICOLO 1, PUNTO 17

Articolo 153, paragrafo 4 bis (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

4 bis. Il regolamento (CE) n. 1051/2001* è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2004/05.

4 bis. Il regolamento (CE) n. 1051/2001* è abrogato. Tuttavia, esso continua ad applicarsi per la campagna di commercializzazione 2004/05 **e, se del caso, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 71, paragrafo 1.**

Emendamento 75

ARTICOLO 1, PUNTO 18

Articolo 155 ter (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

18) È inserito il seguente articolo:

Soppresso

"Articolo 155 bis

Entro il 31 dicembre 2009, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento riguardo ai settori del cotone, dell'olio di oliva, delle olive da tavola e degli oliveti, del tabacco e del luppolo, corredata, se del caso, di proposte legislative."

Emendamento 76

ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 156, paragrafo 2, lettera g) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

g) Il titolo IV, capitolo 14, si applica a decorrere dal **1° gennaio 2005** per il cotone seminato partire da tale data.

g) Il titolo IV, capitolo 14, si applica a decorrere dal **1° gennaio 2007** per il cotone seminato partire da tale data.

Emendamento 77

ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 156, paragrafo 2, lettera h) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

h) Il titolo IV, capitolo 15 si applica a decorrere dalla campagna di **commercializzazione 2004/2005**.

h) Il titolo IV, capitolo 15 si applica a decorrere dalla **prima** campagna di **applicazione del regime di pagamento unico in ciascuno Stato membro**.

Emendamento 78

ARTICOLO 1, PUNTO 19

Articolo 156, paragrafo 2, lettera i) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

i) Il titolo quarto, capitolo 16 si applica **dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2006**.

i) Il titolo IV, capitolo 16 si applica a decorrere dalla **prima** campagna di **applicazione del regime di pagamento unico in ciascuno Stato membro**.

Emendamento 79

ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

Articolo 1 bis

Periodo transitorio facoltativo

Quando giustificato da condizioni agricole specifiche, gli Stati membri possono decidere, entro il 1° agosto 2004,

di applicare il regime di pagamento unico all'olio di oliva, alle olive da tavola e al tabacco dopo un periodo transitorio che avrà termine il 31 dicembre 2005 o il 31 dicembre 2006.

Qualora uno Stato membro decida di applicare il regime di pagamento unico prima della conclusione del periodo transitorio, esso deve prendere tale decisione entro il 1° agosto dell'anno civile precedente l'anno civile nel quale intende applicare il regime di pagamento unico.

Emendamento 80
ALLEGATO, PUNTO 1
Allegato I, asterisco 1 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

(*) A decorrere dal 1° gennaio 2005 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71. Per il 2004 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71, i pagamenti diretti elencati nell'allegato VI sono inclusi nell'allegato I, ad eccezione dei foraggi essiccati e del cotone.

(*) A decorrere dal 1° gennaio 2005 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71. Per il 2004 o successivamente in caso di applicazione dell'articolo 71, i pagamenti diretti elencati nell'allegato VI sono inclusi nell'allegato I, ad eccezione dei foraggi essiccati. ***Ciò si applica al cotone a partire dal 1° gennaio 2007, in base al disposto dell'articolo 156 bis, paragrafo 2, lettera g).***

Emendamento 81
ALLEGATO, PUNTO 2

Allegato II, Tabella, Rigo "Grecia, Spagna, Portogallo" (regolamento (CE) n. 1782/2003)

2005	2006	2007	2008	2009	2010
2011	2012				
Grecia					
45,4	60,6	75,7	75,7	75,7	75,7
75,7	75,7				
Spagna					
56,9	76,5	95,5	95,5	95,5	95,5
95,5	95,5				
Portogallo					
10,8	14,6	18,2	18,2	18,2	18,2
18,2	18,2				

2005	2006	2007	2008	2009	2010
2011	2012				
Grecia					
<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
<i>pm</i>	<i>pm</i>				
Spagna					
<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
<i>pm</i>	<i>pm</i>				
Portogallo					
<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>	<i>pm</i>
<i>pm</i>	<i>pm</i>				

Emendamento 82
ALLEGATO PUNTO 4
Allegato VI (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Luppolo	Luppolo
Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71	Articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71
Aiuto alla superficie	Aiuto alla superficie
Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1098/98	Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1098/98
Aiuto per la messa a riposo temporanea"	Aiuto per la messa a riposo temporanea <i>e/o l'estirpazione"</i>

Emendamento 83
ALLEGATO, PUNTO 5
Allegato VII, Parte G (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Se un agricoltore ha dichiarato una superficie seminata a cotone, gli Stati membri calcolano l'importo da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, su cui è stato prodotto cotone che ha beneficiato dell'aiuto a norma del paragrafo 3 del Protocollo n. 4 concernente il cotone* in ciascuno degli anni del periodo di riferimento, per *i seguenti* importi per ettaro:

- **795 euro** per la Grecia,
- **1 286 euro** per la Spagna
- **1 022 euro** per il Portogallo.

Se un agricoltore ha dichiarato una superficie seminata a cotone, gli Stati membri calcolano l'importo da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, su cui è stato prodotto cotone che ha beneficiato dell'aiuto a norma del paragrafo 3 del Protocollo n. 4 concernente il cotone* in ciascuno degli anni del periodo di riferimento, per *gli* importi per ettaro **determinati da tali Stati membri in funzione dell'aiuto per superficie da essi stabilito in virtù dell'articolo 143 quater, paragrafo 1.**

- **326 euro** per la Grecia,
- **520 euro** per la Spagna
- **389 euro** per il Portogallo.

Emendamento 84
ALLEGATO, PUNTO 5
Allegato VII, Parte H (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Se un agricoltore ha beneficiato dell'aiuto alla produzione di olio di oliva, l'importo è calcolato moltiplicando il numero di tonnellate per le quali è stato concesso tale pagamento nel corso del periodo *di*

Se un agricoltore ha beneficiato dell'aiuto alla produzione di olio di oliva, l'importo *individuale* è calcolato **in funzione di due possibili opzioni, che gli Stati membri selezionano in base alle loro specificità**

riferimento (ossia in ciascuna delle campagne di commercializzazione 2000/2001, 2001/02 e 2002/03, rispettivamente) per il corrispondente importo unitario dell'aiuto, espresso in euro/t, fissato dai regolamenti (CE) n. 1271/2002**, (CE) n. 1221/2003*** e (CE) n. 1794/2003**** della Commissione, moltiplicato per il coefficiente **0,6**.

Tale coefficiente non si applica agli agricoltori il cui numero medio di ettari SIG olivi nel corso del periodo di riferimento, escluso il numero di ettari SIG olivi corrispondente ad impianti supplementari realizzati dopo il 1° maggio 1998, che non rientrano in un programma approvato, sia inferiore a **0,3**. Il numero di ettari SIG olivi è calcolato in base ad un metodo comune da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo

nazionali.

a) moltiplicando il numero di tonnellate per le quali è stato concesso tale pagamento nel corso del periodo **quadriennale** di riferimento (ossia in ciascuna delle campagne di commercializzazione **1999/2000**, 2000/2001, 2001/02 e 2002/03, rispettivamente) per il corrispondente importo unitario dell'aiuto, espresso in euro/t, fissato dai regolamenti (CE) n. 1271/2002**, (CE) n. 1221/2003*** e (CE) n. 1794/2003**** della Commissione, moltiplicato per il coefficiente 0,6 (**salvo eventuali decisioni nazionali di aumentare tale coefficiente**).

b) **suddividendo l'ammontare complessivo degli aiuti percepiti in una zona omogenea (con riferimento alle rese medie espresse in tonnellate nel quadriennio 1999-2002) per il numero di ettari SIG in capo al singolo olivicoltore (fino al 1 maggio 1998), così come determinato in base al presente regolamento, infine moltiplicato per il coefficiente 0.6 (salvo eventuali decisioni nazionali di aumentare tale coefficiente).**

Tale coefficiente non si applica agli agricoltori il cui numero medio di ettari SIG olivi nel corso del periodo di riferimento, escluso il numero di ettari SIG olivi corrispondente ad impianti supplementari realizzati dopo il 1° maggio 1998, che non rientrano in un programma approvato, sia inferiore a **0,5**. Il numero di ettari SIG olivi è calcolato in base ad un metodo comune da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo

2, e in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti.

2, e in base ai dati del sistema di informazione geografica degli oliveti.

Nel caso di oliveti piantati prima del 1° maggio '98 e di oliveti piantati successivamente ma entro un programma autorizzato da parte della Commissione, che non sono entrati in produzione nel periodo di riferimento, l'ammontare dell'aiuto unico disaccoppiato si determina prendendo a riferimento le rese medie produttive delle zone omogenee entro le quali si trovano gli uliveti sopra richiamati.

Emendamento 85

ALLEGATO, PUNTO 5

Allegato VII, Parte I, commi da 1 a 3 (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

Se l'agricoltore ha percepito un premio per il tabacco greggio, l'importo di riferimento è calcolato come segue:

L'importo di riferimento, per beneficiare del regime di pagamento unico, è ottenuto moltiplicando il numero di chilogrammi corrispondente a ciascun gruppo di varietà per l'importo medio ponderato dell'aiuto concesso per kg nel corso del periodo di riferimento triennale, tenuto conto del quantitativo totale di tabacco greggio per l'insieme dei gruppi di varietà, moltiplicato per un coefficiente di 0,3.

Il numero complessivo medio di kg di tabacco greggio per il quale è stato concesso tale pagamento nel corso del periodo di riferimento è suddiviso in tre gruppi di quantità, come segue:

- quantitativi inferiori o pari a 3,5 tonnellate;***
- quantitativi superiori a 3,5 tonnellate, ma inferiori o uguali a 10 tonnellate;***
- quantitativi superiori a 10 tonnellate.***

L'importo da includere nell'importo di riferimento corrisponde alla somma di tre importi, ottenuti moltiplicando il numero di chilogrammi corrispondente a ciascuno dei tre gruppi di quantitativi di cui sopra per l'importo medio ponderato dell'aiuto

concesso per kg nel corso del periodo di riferimento triennale, tenendo conto del quantitativo totale di tabacco greggio per l'insieme dei gruppi di varietà. Prima di sommarli tra loro, ciascuno di questi tre importi è adattato mediante l'applicazione del coefficiente stabilito per il corrispondente gruppo di quantitativi, come segue:

- un coefficiente di 1,0 per i quantitativi inferiori o pari a 3,5 tonnellate;

- un coefficiente di 0,75 per i quantitativi superiori a 3, 5 tonnellate, ma inferiori o uguali a 10 tonnellate;

- per i quantitativi superiori a 10 tonnellate, un coefficiente di 1/6 per l'anno civile 2005, un coefficiente di 1/3 per l'anno civile 2006 e un coefficiente del 45% per l'anno civile 2007 e per gli anni civili successivi.

Emendamento 86

ALLEGATO, PUNTO 5

Allegato VII lettera J (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Se l'agricoltore ha beneficiato di un aiuto per superficie per il luppolo o di un aiuto per la messa a riposo temporanea, gli Stati membri calcolano gli importi da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, per i quali è stato concesso il pagamento, in ciascuno degli anni del periodo di riferimento rispettivamente, per l'importo di 480 euro per ettaro.

Se l'agricoltore ha beneficiato di un aiuto per superficie per il luppolo o di un aiuto per la messa a riposo temporanea *e/o l'estirpazione*, gli Stati membri calcolano gli importi da includere nell'importo di riferimento moltiplicando il numero di ettari, con due cifre decimali, per i quali è stato concesso il pagamento, in ciascuno degli anni del periodo di riferimento rispettivamente, per l'importo di 480 euro per ettaro.

Emendamento 87

ALLEGATO, PUNTO 6

Allegato VIII, Tabella, Righe "Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria e Portogallo" (regolamento (CE) n. 1782/2003)

2005 2006 2007 e successivi
Belgio

2005 2006 2007 e successivi
Belgio

414 414 532

Germania

4 506 4509 5500

Grecia

1 839 1 837 1 859

Spagna

4 026 4 032 4 236

Francia

7264 7262 8123

Italia

3161 3179 3550

Austria

614 614 712

Portogallo

481 483 551

pm pm pm

Germania

pm pm pm

Grecia

pm pm pm

Spagna

4 311 4 307 4 505

Francia

pm pm pm

Italia

pm pm pm

Austria

pm pm pm

Portogallo

481 483 571

MOTIVAZIONE

COTONE

La riforma del regime concernente il cotone solleva, innanzi tutto, un problema di ordine giuridico: la modifica del protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia, successivamente ampliato dal protocollo n. 14 con l'adesione di Spagna e Portogallo, *attraverso un regolamento*. Ambedue i testi costituiscono, oggi come oggi, la sola base giuridica per il sostegno ad un prodotto che non figura all'allegato I del trattato, e determinano tassativamente: a) l'introduzione di un regime destinato a «sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunità in cui essa è importante per l'economia agricola» (paragrafo 2); b) questo regime «comprende la concessione di un aiuto alla produzione» (paragrafo 3).

In attesa del parere richiesto in proposito al servizio giuridico del PE, va segnalato che la proposta risponde, fondamentalmente, a due motivazioni: la *stabilizzazione di bilancio* e il rafforzamento della capacità negoziale delle CE nell'ambito dell'OMC dinanzi alle forti pressioni di altri paesi produttori. In funzione di questi due parametri si riduce a 51 milioni di euro la spesa annuale del settore prevista nelle prospettive finanziarie attuali sino al 2006, e si eliminano gli attuali pagamenti deficitari della *cassa gialla*, per un totale di 854 milioni di euro, per passarne 278,5 milioni alla *cassa azzurra* - sostegno accoppiato alla produzione - e 524 milioni alla *cassa verde*. Tuttavia ambedue gli obiettivi, pur se lodevoli in astratto, si traducono in modalità d'applicazione che mettono a repentaglio il mantenimento di una coltivazione che in primo luogo è eminentemente *sociale*, sia per i salari diretti che genera che per l'occupazione creata dalle imprese di sgranatura (peraltro, una delle poche attività industriali delle zone rurali di coltivazione del cotone) e, in secondo luogo, si situa in *regioni dell'obiettivo 1*, che a loro volta registrano oggi tassi di *disoccupazione* considerevolmente più elevati della media comunitaria.

Di conseguenza, la relatrice si pronuncia a favore della *neutralità di bilancio* della riforma, incorporando tuttavia la totalità della spesa prevista in un regime di *statu quo* (854 milioni di euro, secondo la scheda finanziaria allegata alla proposta), in modo da poter concedere un *aiuto accoppiato alla produzione* sufficiente a garantire il mantenimento della coltivazione del cotone. In tal modo, 1) si renderebbe superflua una ristrutturazione che comporterebbe un elevato costo sociale e 2) si eliminerebbe la tentazione di introdurre, nelle terre attualmente coltivate a cotone, altre coltivazioni (grano, mais, riso), con le conseguenti distorsioni dei relativi mercati (tanto maggiore quanto più elevato l'aiuto accoppiato).

D'altra parte, l'ansia mostrata dalla Commissione di ridurre le distorsioni provocate dalle sovvenzioni pubbliche al cotone sui mercati mondiali non tiene in considerazione, in primo luogo, lo scarso impatto attuale degli aiuti europei a questo settore (un aspetto riconosciuto dalle organizzazioni di produttori africani firmatarie della cosiddetta dichiarazione di Siviglia del 7 novembre 2003), in secondo luogo che l'UE produce solo il 2,6% della produzione mondiale, ed è nel contempo il principale importatore, di sino al 48% del suo fabbisogno che entra esente da gravami e, in terzo luogo, che i prezzi mondiali, assai volatili, dipendono soprattutto da altri fattori, quali la crescente concorrenza delle fibre sintetiche (con le ripercussioni ambientali negative che ciò comporta), le forti fluttuazioni della domanda

mondiale (oggi come oggi dovuta soprattutto al vigore dell'industria tessile cinese, importatrice netta di cotone malgrado la sua importante produzione interna e, ultimo ma non meno importante, alle aggressive politiche di sostegno al cotone attuate da alcuni paesi esportatori sviluppati. A questo proposito va tenuto presente che gli Stati Uniti sono il primo paese esportatore al mondo, con il 30% delle vendite totali, e concedono sovvenzioni crescenti secondo tre modalità - ai produttori, all'industria e all'esportazione - che sono attualmente già oggetto di esame da parte di un *panel* dell'OMC appoggiato da 14 paesi tra i quali le CE (WT/DS267).

La relatrice propone quindi la *modifica* della proposta sulla base degli assi seguenti (cfr. la tabella riassuntiva allegata): 1) messa in dubbio della *fattibilità giuridica* della proposta, per cui se il parere richiesto al servizio giuridico del PE conferma i dubbi, la relatrice proporrà il mantenimento del sistema attuale; 2) mantenimento della *neutralità di bilancio* sulla base della spesa prevista dalle attuali prospettive finanziarie (854 milioni di euro); 3) un periodo transitorio sufficiente, seguendo gli stessi orientamenti adottati nella riforma intermedia recentemente adottata; 4) soppressione delle misure previste a favore della *ristrutturazione* (102,9 milioni di euro) per chiarire che, primo, la priorità è salvare la coltivazione, secondo, il trasferimento immediato dei fondi al secondo pilastro della PAC e la loro gestione autonoma solleva problemi nell'ambito delle attuali prospettive finanziarie e può comportare la perdita di risorse per il settore del cotone e, terzo, se in ultima istanza fossero necessarie misure di adeguamento strutturale, spetta alle autorità interne affrontarle come ritengono opportuno nell'ambito dei loro programmi di sviluppo rurale, facendo ricorso, se del caso, ai fondi supplementari provenienti dalla modulazione; 5) si scoraggia la creazione immediata di organizzazioni *interprofessionali* (con il ridicolo bilancio di 4,3 milioni di euro) considerando, inoltre, che le misure di promozione della qualità ad esse attribuite possono essere gestite da organizzazioni di produttori il cui regime di riconoscimento deve essere stabilito; 6) l'importo globale del sostegno (854 milioni di euro) viene ripartito integralmente tra un aiuto accoppiato alla produzione e un altro aiuto disaccoppiato da integrare nell'ambito del regime di pagamento unico, le cui percentuali saranno determinate da ciascuno Stato membro produttore in funzione delle sue caratteristiche specifiche, in modo da garantire le condizioni economiche necessarie a mantenere la coltivazione di cotone nel loro territorio; 7) rispettando le percentuali di disaccoppiamento stabilite in ciascuno Stato membro, la *ripartizione tra gli Stati* del bilancio si effettua seguendo il criterio di cui al punto 2.1 della motivazione del documento della Commissione (72,49% per la Grecia, pari a 587,91 milioni di euro, 27,4% per la Spagna, pari a 222,39 milioni di euro e 0,08% per il Portogallo, pari a 0,66 milioni di euro); 8) la dotazione rimanente, 43,04 milioni, viene dedicata alla promozione della qualità; 9) infine, si *aumenta a sua volta la superficie nazionale garantita*, con gli *obiettivi* di preservare la coltivazione in zone di per sé depresse, dare una risposta realista al continuo superamento dei QNG registrato nelle ultime campagne, porre fine alla dualità dei prezzi sul mercato da esso provocata e, finalmente, non distorcere altri mercati adiacenti con l'abbandono forzato di numerosi ettari coltivati a cotone; la superficie nazionale garantita si situerebbe di conseguenza al livello della media delle superfici degli Stati membri nel periodo di riferimento 2000-2002 (400.000 ha per la Grecia, 90.000 ha per la Spagna e 360 ha per il Portogallo).

TABELLA - SINTESI COMPARATIVA DELLA RIFORMA RELATIVA AL COTONE

PARAMETRI DI BASE PER GLI STATI PRODUTTORI DI COTONE	Statu quo - (Dati: COM(02) 394)	Proposta Commissione - COM(03) 698	Proposta della relatrice	Commenti della relatrice alla proposta
SOSTEGNO ANNUALE (milioni di euro)				- Mantenimento della neutralità di bilancio (<i>statu quo</i>) 854 milioni di euro - Le percentuali di disaccoppiamento sono fissate da ciascuno Stato membro. - Calcolo della ripartizione del sostegno globale per Stato in proporzione al sostegno accoppiato della proposta (72,5%; 27,4%; 0,1%)
1.a. Sostegno accoppiato alla produzione	854,0	278,5 (40%)	p.m.	
1.b. Sostegno alle organizzazioni interprofessionali	---	4,3	---	
1.c. Sostegno disaccoppiato	---	417,3 (60%)	p.m.	
1.d. Ristrutturazione (2° pilastro)	---	102,9	---	
SOSTEGNO ANNUALE PRESTATO	854,0	803,0	854,0	
Grecia	640,2	588,28	587,91	
Spagna	213,5	210,93	222,39	
Portogallo	0,3	0,72	0,66	
Indeterminato: <i>più</i> qualità	---	4,30	43,04	
MISURE DI CONTROLLO DELL'OFFERTA E/O SOSTEGNO (in ha)	Con QMG inferiori alla produzione reale (*) in ha equivale a:	Nuovo sostegno accoppiato con superfici nazionali garantite:	Nuovo sostegno accoppiato con superfici nazionali garantite:	Il bilancio supplementare consente di aumentare le superfici nazionali garantite, consolidando gli ha del periodo di riferimento 2000/2002.
- Grecia	380.436 Ha	340.000 Ha	400.000 Ha	
- Spagna	89.023 Ha	85.000 Ha	90.000 Ha	
- Portogallo	357 Ha	360 Ha	360 Ha	
TOTALE ETTARI COLTIVATI	469.816 Ha	425.360 Ha	490.360 Ha	

Nota: (*) La produzione stimata per la campagna 2003/2004 è di 1.172.925 t per la Grecia, 321.588,5 t per la Spagna e 843 t per il Portogallo, il che darà luogo alle penalità corrispondenti per il superamento dei QMG di 1.031.000 t per la Spagna e la Grecia (regolamento (CE) 1679/2003, GU L 238 del 25.9.2003, pag. 17).

OLIO DI OLIVA

L'integrazione del regime di sostegno all'olio d'oliva nel regolamento (CE) n. 1782/2003 si basa, secondo la Commissione, sugli stessi obiettivi della revisione di medio termine della PAC. Si tratta di obiettivi condivisi dal Parlamento e dallo scrivente relatore.

Per l'olio d'oliva, la Commissione sottolinea la necessità di tenere conto di circostanze particolari, in quanto tendenzialmente la produzione di questi settori si concentra in regioni che presentano un forte ritardo di sviluppo. La proposta (afferma la Commissione) tiene conto dell'impatto potenziale di un disaccoppiamento totale in tali settori, con particolare attenzione per il rischio di abbandono della produzione e di una riduzione della competitività delle zone rurali.

Contrariamente all'assunto, in realtà la proposta della Commissione si concretizza in un disaccoppiamento totale (non c'è accoppiamento alla produzione) e, soprattutto, si pone in un'ottica di mero mantenimento dell'esistente, senza premiare chi investe in qualità e ammodernamento. La Commissione non si preoccupa del futuro dell'olivicoltura poiché omette i fattori determinanti per lo sviluppo del comparto: qualità, ammodernamento, aspetti salutisti e centralità del fattore "dieta mediterranea" per lo sviluppo non solo di questo settore ma dell'intera economia del bacino del mediterraneo (sottoposto a forti pressioni demografiche).

Il relatore, alla luce di queste considerazioni, e coerentemente con precedenti pronunciamenti del Parlamento, individua nei seguenti punti le criticità che vanno sciolte se non si vuole la scomparsa dell'olivicoltura e, con essa, la scomparsa dell'identità culturale di diversi territori e la chiusura di migliaia di aziende agricole che basano il loro reddito sull'olivicoltura. Le conseguenze sarebbero gravi sia sul piano socioeconomico sia su quel paesaggistico ambientale.

Aiuto disaccoppiato (60%)

Ammissibilità anche per le produzioni mediterranee della facoltà nazionale di posporre l'entrata in vigore della riforma fino al Dicembre 2005 o 2006. Per l'olio di oliva un rinvio dell'entrata in vigore è fondamentale considerato l'alto numero di produttori, l'articolazione attuale della normativa e la grande differenza con quella che entrerà in vigore.

Considerata la specificità dell'olivicoltura, si propone di fare riferimento alle rese medie delle zone omogenee (in definitiva alla regionalizzazione, art 59 reg. 1782/03) per fissare l'aiuto disaccoppiato, poiché questo riferimento consente di superare le disparità fra olivicoltori della stessa area omogenea dovute nel triennio di riferimento al fenomeno tipico delle annate alternate di "carica e scarica" produttiva, avversità meteorologiche, calamità naturali, agenti parassitari, tutti fattori che hanno inciso notevolmente sulla quantità e che, con il riferimento solo a quest'ultima, cristallizzerebbe - a parità di superfici e tipologie di oliveti - situazioni fortunate o sfortunate in una stessa zona omogenea

Nelle misure agronomiche, da rispettare per il pagamento dell'aiuto, occorre inserire misure specifiche per la manutenzione delle colture. Altrettanto essenziale è, per il mantenimento del

patrimonio arboreo, così importante per la biodiversità e per il paesaggio, porre, a completamento dell'art. 51, il divieto di passare dalle colture arboree ai seminativi.

Parte accoppiata (40%)

Accanto ai criteri paesaggistico e sociale, occorre considerare un terzo criterio, denominato qualità, con misure quali, a titolo di esempio, produzioni DOP e biologiche, raccolta a mano e altre azioni che non afferiscono comunque a un dato quantitativo

Per la definizione degli importi da riconoscere in ragione dell'aiuto del 40%, insieme ai costi di manutenzione, devono essere presi in considerazione nel massimale anche altri costi connessi a misure di qualità (sganciate da riferimenti direttamente quantitativi) quali produzioni DOP e biologiche e la raccolta a mano.

Alla luce dell'abolizione dell'aiuto per le conserve e di altri risparmi dall'applicazione della riforma, occorre da subito individuare le modalità di riassegnazione al settore dei fondi risparmiati..

Compiti e ruolo delle OP

Analogamente ad altri settori agricoli, è necessario affidare le azioni per la qualità, la promozione e commercializzazione a Organizzazioni di Produttori e non, come propone la Commissione a Organizzazioni di operatori esterni al mondo dei produttori.

Aumento dal 10% al 15% della trattenuta sulla quota 40% da assegnare alle OP

Mantenimento in capo alle attuali agenzie di controllo nazionali delle azioni di controllo del mercato e delle erogazioni ed affidamento di nuovi compiti coerenti con la nuova riforma

QNG e riferimento al 1° maggio 1998

Quanto all'aspetto delle Quote Nazionali Garantite, non vi è dubbio che la proposta della Commissione, assumendo il criterio generale adottato con il reg. 1782, conferma in modo uniforme i plafond nazionali consolidati anche nel settore olivicolo. E ciò soprattutto per ottemperare da un lato all'applicazione del nuovo sistema di fissazione dell'aiuto disaccoppiato (meccanismo a neutralità finanziaria, in quanto fa riferimento a dati pregressi) e dall'altro ai vincoli del Consiglio di Lussemburgo che impediscono di fatto ogni possibile forma di flessibilità finanziaria.

Del resto, la conferma delle QNG, e il conseguente limite del 1° maggio 1998 sono sicuramente ancora oggi strumenti fondamentali per fronteggiare le perturbazioni del mercato e la caduta libera del prezzo dell'olio di oliva causate da una forte sovrapproduzione.

Da ultimo va ricordato che il regolamento del 1998 fu definito in maniera condivisa con il consenso dei paesi produttori e del Parlamento Europeo, anche a causa dei differenti livelli di completamento e attivazione (tuttora persistente) del SIG nei paesi produttori.

TABACCO

Lo scorso 18 novembre la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo la proposta legislativa per una riforma dell'OCM Tabacco. La Proposta della Commissione prevede :

Il trasferimento completo, indipendentemente dalla produzione, dell'attuale premio ad un regime di diritti al pagamento unico aziendale per le prime 3,5 tonnellate di produzione del tabaccoltore, mentre per la parte compresa tra 3,5 tonnellate e 10 tonnellate, il trasferimento, nel regime di pagamento unico, sarebbe soltanto del 75% del premio attuale a favore del tabacco. Oltre le 10 tonnellate, 1/6 del corrispondente premio per il tabacco sarebbe convertito in diritti al pagamento unico nel corso del primo anno, 1/3 nel corso del secondo anno e il 45% a partire dal terzo anno. Nel corso del primo anno, 2/3 del premio per il tabacco corrispondente alla parte superiore alle 10 tonnellate resterebbero accoppiati alla produzione. Nel corso del secondo anno, 1/3 del premio per il tabacco corrispondente alla parte superiore alle 10 tonnellate resterebbe legato alla produzione. In tutti i casi, la percentuale restante sarebbe versata nella dotazione per la ristrutturazione, ossia 1/6 nel primo anno, 1/3 nel secondo anno e il 55% partire dal terzo anno.

L'eliminazione graduale del Fondo comunitario per il tabacco e la creazione, nell'ambito del secondo pilastro della PAC, di una dotazione finanziaria per la ristrutturazione delle zone produttrici del tabacco. Durante il periodo di tre anni dell'eliminazione graduale dell'attuale regime, il Fondo comunitario del tabacco continuerebbe ad essere utilizzato per il finanziamento di campagne contro il fumo. La riforma sarebbe attuata nell'arco di tre anni. Al termine di questo processo, l'attuale organizzazione comune di mercato cesserebbe di applicarsi.

Posizione del Relatore

Il Relatore osserva come le simulazioni effettuate dalla stessa Commissione attraverso la "Valutazione d'impatto estesa" indicano chiaramente che l'effetto della riforma, così come proposta, sarà l'abbandono della coltura in tutte le zone di produzione. L'impatto socioeconomico sarebbe, quindi, altissimo in quanto la coltura è altamente localizzata in alcune regioni o province. L'abbandono della coltura produrrebbe conseguenze difficilmente riassorbibili all'interno delle stesse aree interessate.

Il Relatore ritiene che la proposta della Commissione sia in netta controtendenza con il compromesso raggiunto dal Consiglio per la riforma della PAC e non tenga conto del fatto che il Parlamento Europeo ha espresso a più riprese ed a larga maggioranza il proprio assenso al mantenimento di una politica di sostegno a favore dei coltivatori di tabacco. Infatti, la proposta di disaccoppiamento totale non è in linea con gli indirizzi generali della riforma della PAC, che al contrario ha visto il disaccoppiamento totale come eccezione.

La proposta della Commissione, inoltre, non prende in considerazione le fortissime limitazioni esistenti relative alla possibilità reale di riconversione della produzione. Limitazioni imposte da un lato, dalla natura stessa del territorio, dalla dimensione delle aziende tabacchicole europee, da eventuali quote di produzione, e dall'altro, dalle limitazioni

introdotte per i produttori con il compromesso di Lussemburgo al fine di non perdere i diritti al pagamento unico aziendale. Allo stesso tempo non sono state valutate le conseguenze effettive per i produttori attualmente impegnati in altre colture in talune regioni, dall'arrivo sul mercato di concorrenti che potrebbero, grazie all'elevatissimo aiuto disaccoppiato, stravolgere gli equilibri dei prezzi e della domanda-offerta.

Il Relatore ritiene che la Proposta della Commissione in definitiva poggi le sue basi, da un lato su di una falsa circostanza e cioè sul fatto che il Consiglio Europeo di Goteborg del giugno 2001 abbia adottato la proposta della Commissione di progressiva diminuzione ed eliminazione degli aiuti al tabacco e dall'altro su di un presupposto erroneo nel senso che l'eliminazione degli aiuti ai coltivatori di tabacco vuol dire lotta al tabagismo.

Il Relatore contrasta l'approccio "ideologico" della Commissione che dà per scontato lo smantellamento progressivo della OCM tabacco e quindi della sua produzione sul territorio dell'UE. Tale approccio deve essere contrastato poiché non è fondato né su basi politiche, né su basi giuridiche, bensì sul falso principio della lotta al tabagismo, che deve essere invece condotta attraverso una corretta ed equilibrata politica d'informazione e d'interdizione. Tale politica d'informazione e d'interdizione sanzionatoria del consumo e dell'utilizzo del tabacco, se vuole essere efficace e realista, non potrà agire sull'offerta bensì sulla domanda. In altri termini se sarà comunque legale fumare, produrre e vendere i derivati delle colture è ovvio che l'unico risultato della Proposta della Commissione sarà che le industrie produttrici si riforniranno fuori dall'UE.

Posizione del Relatore

Occorrono quindi dei meccanismi di sostegno che garantiscano a lungo termine la produzione di Tabacco. In linea con quanto fissato dal compromesso di Lussemburgo sui principi che delineano la nuova Politica Agricola Comune si ritiene, quindi, che debba essere adottato un sistema che preveda l'applicazione delle deroghe consentite agli Stati membri al principio del disaccoppiamento e una durata analoga a quella prevista dalla riforma della stessa Politica Agricola Comune.

Disaccoppiamento parziale

Il livello di disaccoppiamento dovrà essere quindi stabilito anche in funzione dei costi fissi della produzione al fine di lasciare al produttore la possibilità di proseguire o di cessare la produzione. Di conseguenza il trasferimento verso il regime di diritto al pagamento unico sarà fissato nel 15% del premio attuale.

Dotazione finanziaria nazionale

In considerazione della diversità tra Stati membri produttori e tra varietà di prodotto, è necessario che la parte dell'aiuto non ricompresa nel pagamento unico sia utilizzata con grande flessibilità dagli Stati membri per attuare misure necessarie alla preservazione della produzione nelle zone dove il mantenimento di questa è indispensabile per delle obiettive motivazioni di carattere economico e sociale. Inoltre, un importo non superiore al 10% della parte dell'aiuto non ricompreso nel pagamento unico potrà essere utilizzato dagli Stati

membri per misure volte al miglioramento qualitativo delle produzioni nonché per politiche di ristrutturazione e di riconversione del settore.

Attuazione della riforma

A differenza di quanto proposto dalla Commissione e così come previsto relativamente al periodo transitorio dal Regolamento del Consiglio n°1782/2003 per le altre colture, dovrà restare invariata la possibilità per lo Stato membro di decidere quando applicare la riforma in oggetto (2005 -2006- 2007).

Legislazione unitaria per tutti i produttori

Il nuovo regime rende superfluo l'approccio proposto dalla Commissione di attuare la riforma dell'OCM per fasi, d'altro canto sarebbe comunque molto complicata la coesistenza di due sistemi differenti per un periodo relativamente lungo. Allo stesso modo il Relatore ritiene importante l'eliminazione della complicata differenziazione tra produttori in funzione delle quantità prodotte nel periodo di riferimento sia al fine di una semplificazione amministrativa della gestione dell'aiuto che al fine dell'eliminazione di eventuali discriminazioni tra produttori stessi.

Azioni d'informazione e lotta contro il tabagismo.

Detrazione del 3% dall'importo destinato alla dotazione finanziaria nazionale per il finanziamento di azioni d'informazione e lotta contro il tabagismo, in quanto il bilancio destinato a questo tipo di azioni non è più assicurato dopo il 2007 nella proposta della Commissione. Al contrario il Relatore ritiene opportuno che le risorse finanziarie debbano essere assicurate per il futuro anche dopo il 2007.

LUPPOLO

Sviluppo del settore del luppolo

I produttori di luppolo europei si trovano di fronte a un'agguerrita concorrenza con le aziende produttrici di luppolo di paesi terzi e loro organizzazioni che – in parte anche grazie a ingenti aiuti statali e programmi di promozione – sono presenti in misura crescente anche sul mercato europeo. Lo sfruttamento delle superfici coltivate a luppolo richiede enormi investimenti. Di fronte a questa realtà è assolutamente indispensabile che i coltivatori di luppolo e le loro organizzazioni di categoria riconosciute possano pianificare con sicurezza le proprie attività grazie a una stabile organizzazione del mercato. Ciò è tanto più necessario tenuto conto dell'adesione di diversi importanti paesi produttori di luppolo nel maggio 2004.

Va osservato che l'attuale organizzazione di mercato del luppolo ha dimostrato la propria validità sin dal 1971, fungendo finora da esempio eccellente di organizzazione semplice, conveniente ed efficace. Tra le sue principali finalità rientrano in miglioramento della qualità dei prodotti del luppolo, la certificazione come pure la determinazione integrale dell'origine. L'organizzazione comune di mercato (OCM) attualmente in vigore per il luppolo è fondata essenzialmente, per quanto riguarda gli aspetti tecnici degli aiuti, su due pilastri:

a) un sostegno uniforme per tutte le varietà di luppolo, pari a 480 euro per ettaro,

- b) la trattenuta del 20% su tale sostegno (pari a 96 euro per ettaro) per le associazioni di produttori per determinate azioni comunitarie.

Nella propria relazione al Consiglio (COM(2003) 571) del 30 settembre 2003 sullo sviluppo del settore del luppolo, anche la Commissione giunge alla conclusione che l'organizzazione di mercato per il luppolo nell'Unione europea ha dimostrato la propria validità. Al riguardo la Commissione plaude in particolare al ruolo delle organizzazioni di produttori. Nel documento precitato essa lascia intravedere la possibilità di una concessione di aiuti per il luppolo e l'opzione di mantenere vincolato il 25% di tali aiuti, evitando invece di indicare in che modo le organizzazioni di produttori svolgeranno in futuro i propri compiti e come dovrebbero finanziarli.

Assicurando la qualità e occupandosi della certificazione, le organizzazioni di produttori espletano importanti compiti che non potrebbero essere assolti senza un'adeguata dotazione finanziaria. L'elevato livello organizzativo e dei controlli, attualmente assicurato dalle predette organizzazioni, garantisce dati affidabili sulle superfici produttive e le varietà. Ciò è indispensabile non soltanto per l'adeguamento della produzione alle esigenze di un'industria della birra sempre più concentrata e internazionale, ma anche ai fini della qualità e della rintracciabilità di singole partite di luppolo. Senza la relativa trattenuta, l'affermato sistema di sviluppo responsabile della coltura del luppolo nell'Unione europea sarebbe privata della base finanziaria. Soltanto attraverso una trattenuta sui finanziamenti di sostegno a favore delle associazioni di produttori queste ultime sono in grado di garantire lo svolgimento di compiti comunitari settoriali (tra cui la garanzia della qualità, la certificazione, la coltivazione ecologica, la ricerca, l'analisi e l'osservazione del mercato) a vantaggio della produzione autoctona di luppolo. Per tali ragioni il relatore raccomanda urgentemente la creazione di organizzazioni di produttori in tutti i paesi (attuali e futuri) produttori di luppolo. Onde assicurare il finanziamento di tali organizzazioni andrebbero adottate disposizioni che prevedono la trattenuta di almeno il 25% degli aiuti, o a livello comunitario o a livello degli Stati membri.

In sede di determinazione della trattenuta occorre tenere conto di tutte le superfici coltivate a luppolo, incluse le superfici messe a riposo ed estirpate per le quali sono stati concessi aiuti nel periodo di riferimento 2000-2002. In tal modo si garantisce la necessaria sicurezza di pianificazione per le organizzazioni di produttori. Tale soluzione non ha alcuna incidenza di bilancio ed evita di arrecare pregiudizio alle organizzazioni di produttori, che negli ultimi anni si sono attivamente impegnate per la stabilizzazione del mercato attraverso la messa a riposo e l'estirpazione.

20 gennaio 2004

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (COM(2003) 698 – C5-0597/2003 -2003/0278(CNS))

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68

(COM(2003) 698 – C5-0598/2003 -2003/0279(CNS))

Relatore per parere: Jan Mulder

PROCEDURA

Nella riunione del 16 dicembre 2003 la commissione per i bilanci ha nominato relatore per parere Jan Mulder.

Nella riunione del 20 gennaio 2004 ha esaminato il progetto di parere.

In quest'ultima riunione ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione: Terence Wynn (presidente), Reimer Böge (vicepresidente), Anne Elisabet Jensen (vicepresidente), Franz Turchi (vicepresidente), Jan Mulder (relatore per parere), Joan Colom i Naval, Den Dover, Bárbara Dührkop Dührkop, Catherine Guy-Quint, María Esther Herranz García, Wilfried Kuckelkorn, Kyösti Tapio Virrankoski e Ralf Walter.

BREVE GIUSTIFICAZIONE

1. Al Vertice di Bruxelles, nell'ottobre 2002, il Consiglio ha fissato il massimale per le spese a titolo della rubrica 1a per gli anni 2007-2013. Tale accordo è stato incluso nel trattato di adesione.
2. Nel settembre 2003, sulla base delle proposte della Commissione, il Consiglio ha adottato un primo gruppo di misure legislative sulla revisione della PAC. La riforma mira ad aumentare la competitività dell'agricoltura dell'Unione europea attraverso un'agricoltura sostenibile maggiormente orientata al mercato, a fornire un sostegno più equilibrato e a rafforzare lo sviluppo rurale.
3. In seguito all'accordo raggiunto al Vertice di Bruxelles, l'obiettivo di stabilizzare i costi della PAC entro il 2013 e di aumentare il sostegno a favore delle zone rurali, sulla base della riforma, sarà conseguito mediante un incremento delle risorse disponibili grazie ad economie realizzate nell'ambito del primo pilastro.
4. Il primo pacchetto di riforma della PAC conteneva sette regolamenti del Consiglio (norme orizzontali e regimi di sostegno per i produttori, lo sviluppo rurale, i cereali, il riso, i foraggi essiccati, il latte e i prodotti lattiero-caseari).
5. L'attuale proposta della Commissione contiene quattro aggiunte: la produzione di cotone, di olio di oliva e olive da tavola, di tabacco e di luppolo, produzioni che sono concentrate principalmente in regioni meno sviluppate rispetto al resto dell'Unione europea. Per tale motivo, pur mantenendo gli stessi principi della riforma della PAC approvata nel 2003 (disaccoppiamento, pagamento unico, condizionalità), la Commissione propone anche alcune misure specifiche (disaccoppiamento graduale o parziale, ecc.).
6. La scheda finanziaria presentata dalla Commissione indica che la proposte non avranno alcuna incidenza finanziaria nel 2005 ma inizieranno ad avere effetto a partire dal 2006, quando le misure proposte dovrebbero produrre economie per un importo pari a 314 milioni di euro all'interno della rubrica 1a. Tuttavia, nel 2006, nei settori del cotone e del tabacco, un importo pari a 200 milioni di euro dovrebbe essere trasferito dalla rubrica 1a alla rubrica 1b, portando così l'impatto definitivo della riforma proposta a un risparmio più contenuto pari a 113 milioni di euro.
7. Ciò implica la necessità di apportare una modifica alle attuali prospettive finanziarie per il 2006: la Commissione propone di aumentare di 200 milioni di euro il massimale della rubrica 1b e di diminuire dello stesso importo il massimale della rubrica 1a.
8. Nel periodo successivo (2007-2011), la Commissione prevede di mantenere il risparmio complessivo su questo livello, mentre a partire dal 2008 il trasferimento di risorse tra la rubrica 1a e la rubrica 1b sarà stabilizzato a 308 milioni di euro. La scheda finanziaria indica un rapporto stabile tra i risparmi realizzati per ciascun settore. Anno dopo anno, durante l'intero periodo di riferimento, il settore del cotone contribuirà al risparmio totale prodotto dalla riforma per il 45%, il settore dell'olio di oliva per il 38%, il settore del tabacco per il 16% e il settore del luppolo per la parte residuale. Le previsioni della Commissione sono basate sulla differenza tra la proposta della Commissione e le previsioni di spesa nell'ambito del regime attuale.

9. La commissione per i bilanci ribadisce il proprio sostegno alle misure volte a incoraggiare il legame tra agricoltura e ambiente nonché il rafforzamento dello sviluppo rurale. Come indicato nel corso della procedura di bilancio 2004, la commissione per i bilanci è altresì a favore di un netto miglioramento della qualità della produzione UE, nell'interesse dei consumatori e ai fini dell'aumento della competitività dei prodotti europei. Tuttavia, poiché spetta alla commissione competente esaminare gli elementi specifici della riforma, il presente parere si concentra unicamente su questioni orizzontali e finanziarie.

Osservazioni

10. In linea di principio, il sistema di disaccoppiamento dovrebbe essere in grado di garantire una maggiore prevedibilità della spesa a titolo della rubrica 1a, poiché dovrebbe eliminare o quanto meno ridurre l'incidenza delle fluttuazioni dei prezzi di mercato. Ciononostante, la riforma (includere la modulazione e la degressività) sarà efficace solamente se la sua esecuzione avrà successo. La proposta della Commissione richiede una modifica delle prospettive finanziarie in vigore. Si invita pertanto la Commissione a presentare proposte a tale riguardo. Per il periodo successivo al 2006, il Parlamento europeo dovrà riesaminare la compatibilità della presente proposta con i massimali fissati dalle future prospettive finanziarie che saranno decise dall'autorità di bilancio. Da un punto di vista finanziario la situazione appare incerta, non solo per ragioni di mercato ma anche perché, a partire dal 2006, la riforma sarà finanziata nel quadro delle nuove prospettive finanziarie che dovranno essere decise dall'autorità di bilancio.
11. A tale riguardo, alcuni degli emendamenti sulla riforma della PAC, approvati dalla commissione per i bilanci il 30 aprile 2003 (parere Herranz), sono stati ripresentati poiché sono tuttora validi nel contesto attuale. Inoltre, il relatore per parere ritiene che sarebbe importante che la commissione per i bilanci venga regolarmente informata sull'impatto finanziario della riforma, per esempio instaurando un legame tra l'esecuzione della riforma e la procedura di bilancio annuale.
12. Il relatore per parere presenta pertanto un emendamento volto ad includere tale principio nel testo legislativo, sulla base di una dichiarazione adottata durante la procedura di concertazione per il bilancio 2004¹. In tal modo, nell'ambito della sua lettera rettificativa, nell'autunno di ogni anno la Commissione presenterebbe una versione aggiornata del progetto preliminare di bilancio per l'agricoltura (come previsto dall'AlI sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio del 1999), tenendo conto dell'impatto finanziario delle decisioni e delle proposte legislative approvate nel settore agricolo.
13. In considerazione dell'importanza che il Parlamento ha accordato alla politica di sviluppo rurale e delle sue frequenti richieste di aumentare la dotazione finanziaria destinata a tale politica, il relatore ritiene possibile sostenere l'iniziativa della Commissione di aumentare il massimale della rubrica 1b di 200 milioni di euro e di diminuire il massimale della rubrica 1a dello stesso importo.

¹ "Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a presentare in autunno una valutazione aggiornata del fabbisogno di stanziamenti, che integri i risultati della revisione della politica agricola comune e a tenerne conto nella sua lettera rettificativa."

EMENDAMENTI ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

(COM(2003) 698 – C5-0597/2003 -2003/0278(CNS))

Emendamento 1

(Il Parlamento europeo)

1 bis. (nuovo) ritiene che la scheda finanziaria contenuta nella proposta della Commissione richieda una modifica dei massimali delle sottorubriche 1a e 1b delle attuali prospettive finanziarie; chiede alla Commissione di presentare al Parlamento e al Consiglio una proposta relativa alle necessarie modifiche delle prospettive finanziarie;

Emendamento 2

1 ter. (nuovo) chiede di essere nuovamente consultato sulla questione quando l'autorità di bilancio avrà formalmente deciso il quadro delle future prospettive finanziarie;

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione¹

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 14

Articolo 143 septdecies (regolamento (CE) n. 1782/2003)

A partire dal 2006, un importo pari a 103 milioni di euro, ottenuto dalla spesa media sostenuta per il cotone negli anni 2000, 2001 2002, è assegnato, quale sostegno comunitario supplementare per anno civile, all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di cotone nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del

A partire dal 2006, un importo pari a 103 milioni di euro, ottenuto dalla spesa media sostenuta per il cotone negli anni 2000, 2001 2002, è assegnato, quale sostegno comunitario supplementare per anno civile, all'attuazione di misure a favore delle regioni produttrici di cotone nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale finanziati dal FEAOG, sezione Garanzia, a norma del

¹ Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

regolamento (CE) n. 1257/1999.

regolamento (CE) n. 1257/1999. ***Tale importo sarà rivisto in conformità della decisione adottata nel quadro delle prossime prospettive finanziarie.***

Motivazione

Per il periodo successivo al 2006, il Parlamento europeo dovrà riesaminare la compatibilità della presente proposta con i massimali fissati dalle future prospettive finanziarie che saranno decise dall'autorità di bilancio.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 14

Articolo 143 octodecies, comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Tale importo sarà rivisto in conformità della decisione adottata nel quadro delle prossime prospettive finanziarie.

Motivazione

Per il periodo successivo al 2006, il Parlamento europeo dovrà riesaminare la compatibilità della presente proposta con i massimali fissati dalle future prospettive finanziarie che saranno decise dall'autorità di bilancio.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 18

Articolo 155 bis (regolamento (CE) n. 1782/2003)

Entro il 31 dicembre 2009, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento riguardo ai settori del cotone, dell'olio di oliva, delle olive da tavola e degli oliveti, del tabacco e del luppolo, corredata, se del caso, di proposte legislative.

Entro il 31 dicembre 2009, la Commissione presenta al Consiglio **e al Parlamento** una relazione sull'attuazione del presente regolamento riguardo ai settori del cotone, dell'olio di oliva, delle olive da tavola e degli oliveti, del tabacco e del luppolo, corredata, se del caso, di proposte legislative.

Nell'ambito della procedura di bilancio annuale, la Commissione aggiorna la scheda finanziaria relativa alla riforma della PAC da includere nella sua lettera rettificativa al Consiglio e al Parlamento europeo, secondo quanto previsto dall'AlI del 1999 sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di

bilancio.

Motivazione

In considerazione della lunghezza del periodo di riferimento, è importante stabilire un legame tra l'impatto finanziario della riforma e la procedura di bilancio annuale.